

COMUNICATO DELL'AUTORITÀ LL.PP. DEL 24 GENNAIO 2002 RELATIVO AGLI APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 150.000€

**COMUNICATO
"INFORMAZIONI SU FATTI SPECIFICI"**

IL PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7 della legge quadro,

Premesso:

- che la legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, ed il regolamento di qualificazione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, prevedono, a carico delle stazioni appaltanti obblighi di comunicazioni all'Autorità di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa;
- che taluni di questi obblighi di comunicazione costituiscono atti di iniziativa di procedimenti (così le comunicazioni di cui all'art.10, comma 1, quater della Legge) altri sono inclusi nelle comunicazioni di dati già disciplinate (art. 25, comma 1 punto d della Legge ed art.144, comma 4 del Regolamento), ovvero sono collegati all'attivazione del Casellario informatico delle imprese (art.75, comma 1, punto e) ed h) del Regolamento e art.27, comma 2, punto p) del Regolamento di qualificazione), ovvero ancora riguardano specifici obblighi di trasmissione di dati del contenzioso (art. 29, comma 1, lett. f ter) della Legge: art.151, comma 12 del Regolamento, richiesta dall'Autorità relativo agli accordi bonari);
- che gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti che richiedono la individuazione di specifiche regole di adempimento sono quelle previsti dalle seguenti disposizioni:

* art. 24, comma 2, della Legge e art.8, comma 1, lett. h) , del Regolamento, relativo a : << Comunicazioni degli affidamenti a trattativa privata >>;

* art. 89, comma 3 , del Regolamento relativo a: << Comunicazione dell'esclusione di offerte non congrue >>;

* art. 129, comma 11, del Regolamento relativo a: << Comunicazione dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate >>;

* art. 133, comma 9 , del Regolamento relativo a: << Comunicazione dell'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale >>;

- che per tutte le comunicazioni su elencate sono da trasmettere copia degli atti motivati che sono alla base dei provvedimenti adottati dalle Stazioni appaltanti;

Comunica che

1. a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, le stazioni appaltanti, sono tenute a ottemperare agli obblighi suddetti compilando ed inviando, per ciascuna comunicazione, la modulistica - che si allega al presente comunicato, con allegata la documentazione di cui in premessa;
2. gli obblighi suddetti sono circoscritti ad eventi relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro. Per gli appalti di importo inferiore a tale soglia rimane l'obbligo della sola trasmissione degli elenchi riassunti trimestrali di cui alla comunicazione dell'11 gennaio 2001 di questa Autorità;
3. le informazioni richieste nella modulistica sono obbligatorie e costituiscono il contenuto minimo per assolvere agli obblighi predetti;
4. la documentazione allegata alla modulistica deve essere inviata direttamente all'Autorità corredata da due copie della scheda trasmessa alla Sezione regionale;
5. ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento;
6. l'utilizzazione della modulistica predisposta ha carattere transitorio nelle more della predisposizione di strumentazioni informatiche che consentiranno l'invio delle informazioni in modalità on-line, con decorrenza che sarà oggetto di nuova comunicazione da parte dell'Autorità,
7. nelle comunicazioni di cui alla seconda della premessa dovrà essere indicato, ove non già previsto, il codice identificativo attribuito all'intervento nel programma triennale di riferimento.

Francesco Garri
Roma, 24.01.2002